

PROCEDURA “OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE”
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12.11.2010

Sommario

1. DEFINIZIONI	3
2. PREMESSA.....	3
3. SCOPO.....	3
5. OPERAZIONI ESCLUSE E RELATIVA DISCIPLINA.....	4
5.1 Operazioni escluse.....	4
5.2 Disciplina delle Operazioni escluse.....	5
6. OPERAZIONI RILEVANTI E RELATIVA DISCIPLINA.....	5
6.1 Operazioni di minore rilevanza.....	5
6.2 Operazioni di maggiore rilevanza	5
6.3 Operazioni di competenza dell'assemblea.....	6
7. INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	6
8. TENUTA ELENCO PARTI CORRELATE.....	8
9. VERIFICA ATTUAZIONE PROCEDURA	8
Allegato 1: OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE "ESCLUSE"	9
Allegato 2:DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI	10
Allegato 3: INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE	13
Allegato 4: DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE	15

1. DEFINIZIONI

Amministratori indipendenti: gli amministratori riconosciuti come tali dalla società in applicazione del Codice di Autodisciplina

Comitato per il Controllo Interno: il Comitato per il Controllo Interno di Gas Plus S.p.A.

Comunicazione: la comunicazione n° DEM/10078683 del 24.09.2010

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A.

Controllate: le società direttamente e indirettamente controllate da Gas Plus S.p.A.

IAS 24: il principio contabile internazionale IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”

Operazioni: le Operazioni con Parti Correlate come definite al paragrafo 4

Operazioni di importo esiguo: le Operazioni con Parti Correlate il cui valore normale non ecceda l'importo di euro 100.000

Operazioni ordinarie: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, e che non presentano particolari elementi di criticità connessi alle loro caratteristiche, ai rischi inerenti alla natura della controparte o al tempo del loro compimento

Operazioni atipiche od inusuali: si intendono quelle che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo e tempistica dell'accadimento possono dar luogo a dubbi circa la correttezza/completezza dell'informativa in bilancio, all'esistenza di conflitti di interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli interessi degli azionisti di minoranza.

Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo

Parti Correlate: le parti correlate di Gas Plus S.p.A. identificate ai sensi di quanto previsto nei paragrafi 3.1 e 3.2

Regolamento: il regolamento operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221/2010 e successive modifiche e integrazioni

Regolamento Emittenti: il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni

Responsabile Internal Audit: il Responsabile Internal Audit di Gas Plus S.p.A.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m. e i. - Testo Unico della Finanza

Amministratori non correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

Soci non correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società;

2. PREMESSA

Poiché alla data odierna né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato di Gasplus, superano i 500 milioni di euro, Gasplus rientra, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, nella definizione di società di minore dimensione, alla quale, ai sensi dell'art. 10 del medesimo Regolamento, si possono applicare, per le operazioni di maggiore rilevanza, le procedure individuate per le operazioni di minore rilevanza.

Resta inteso che tale disciplina verrà a cessare qualora, per due esercizi consecutivi, i predetti requisiti non siano congiuntamente soddisfatti.

3. SCOPO

La presente procedura (“Procedura”) è adottata dal Consiglio di Amministrazione di Gas Plus in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-bis del codice civile, dal Regolamento nonché dal Codice di Autodisciplina di Gas Plus.

Essa individua le regole che disciplinano le modalità di approvazione e di gestione delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Gas Plus, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

La Procedura è approvata previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno, che, di concerto con il CFO, ne assicura il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall’art. 154-bis del TUF. La Procedura è oggetto di revisione periodica, almeno triennale, tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari e dell’efficacia dimostrata dalla procedura stessa nella prassi operativa.

4. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E DELLE OPERAZIONI

Ai fini della presente Procedura le definizioni di Parti Correlate, Operazioni con Parti Correlate, nonché le definizioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllate”, “società collegata”, e “joint venture” sono quelle riportate nell’Allegato 1 del Regolamento, qui riportato nella sua interezza in allegato alla presente Procedura come Allegato 2.

Nei casi in cui l’individuazione delle Parti Correlate risulti controversa in base alle relative definizioni, tale individuazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento, verrà effettuata dal Comitato per il Controllo Interno.

5. OPERAZIONI ESCLUSE E RELATIVA DISCIPLINA

5.1 Operazioni escluse

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento, la Procedura non si applica:

1. alle deliberazioni assembleari di cui all’art. 2389, 1° comma, c.c. (compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove previsto, nonché ai consiglieri delegati rientranti nell’importo complessivamente determinato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2389, 3° comma)
2. alle deliberazioni assembleari di cui all’art. 2402 c.c. (compensi spettanti ai membri del collegio sindacale)
3. alle operazioni di importo esiguo
4. fermo restando gli obblighi informativi di cui all’art. 154-ter del TUF, a:
 - a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai sensi dell’articolo 114-bis del Testo unico e le relative operazioni esecutive;
 - b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate al punto 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - i) la società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - iii) sia stata sottoposta all’approvazione o al voto consultivo dell’assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
 - c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall’articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento fermo quanto disposto dall’articolo 114, comma 1, del TUF:
 - i) le società comunicano alla Consob, entro il termine indicato nell’articolo 5, comma

- 3 del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;
- d) le operazioni con o tra società controllate e le operazioni con società collegate, qualora in tali società non vi siano interessi significativi di altre parti correlate di Gasplus

5.2 Disciplina delle Operazioni escluse

Le Operazioni escluse sono comunicate al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Gas Plus successivamente al loro compimento con cadenza trimestrale, secondo quanto di seguito previsto:

- a) l'Amministratore Delegato della Società, della controllata ovvero la Direzione responsabile della realizzazione dell'operazione, una volta che la stessa sia stata posta in essere, compila la scheda allegata sub lettera "A", contenente ogni informazione utile relativa all'operazione stessa e la trasmette alla Segreteria del Consiglio di Amministrazione di Gas Plus;
- b) la Segreteria del Consiglio di Amministrazione di Gas Plus, sulla base delle schede ricevute nel periodo di riferimento, predispone con cadenza trimestrale un prospetto relativo alle Operazioni non rilevanti che costituisce oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Gas Plus.

6. OPERAZIONI RILEVANTI E RELATIVA DISCIPLINA

Per la definizione di maggiore/minore rilevanza si fa riferimento all'Allegato 3 del Regolamento, qui interamente riportato come Allegato 3.

6.1 Operazioni di minore rilevanza

Prima dell'approvazione dell'operazione da parte degli organi di volta in volta competenti, il Comitato per il controllo interno (di seguito "CCI"), cui devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete ed adeguate, esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. E' facoltà del CCI di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

I verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Trimestralmente è messa a disposizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Gasplus una completa informativa sull'esecuzione delle operazioni, redatta dal CCI.

Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate dagli organi di volta in volta competenti nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal CCI nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

6.2 Operazioni di maggiore rilevanza

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta, ove applicabile, a quanto previsto dal paragrafo 6.1, la riserva di competenza a deliberare è in capo al consiglio di amministrazione di Gasplus.

Il CCI o uno o più componenti dallo stesso delegati devono essere coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Il consiglio di amministrazione di Gasplus approva l'operazione previo motivato parere favorevole del CCI sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora la correlazione sussista con un Amministratore o con una parte correlata per suo tramite, l'Amministratore interessato informa il Consiglio circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse, e si allontana dalla riunione al momento della deliberazione ove ciò non pregiudichi la permanenza del quorum costitutivo ovvero il Consiglio non disponga diversamente. Qualora l'Amministratore interessato sia l'Amministratore delegato, egli si astiene, salvo diversa disposizione del Consiglio, dal compimento dell'operazione investendo il Consiglio della stessa. Qualora la correlazione sussista con un Sindaco effettivo o con parte correlata per suo tramite, egli provvede ad informare il Consiglio di amministrazione e gli altri Sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse.

Il Consiglio di Amministrazione riceve trimestralmente adeguata informativa in merito alla intervenuta esecuzione delle Operazioni sulla cui approvazione o valutazione abbia deliberato, nell'ambito della relazione periodica predisposta dall'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale

Ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, il consiglio di amministrazione può approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dall'assemblea, che delibera conformemente a quanto previsto successivamente dal paragrafo 6.3.

6.3 Operazioni di competenza dell'assemblea

Alle operazioni di competenza dell'assemblea o sottoposte alla sua autorizzazione, si applicano, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le disposizioni del paragrafo 6.1 o del paragrafo 6.2 a seconda siano classificate di minore o maggiore rilevanza.

Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti, che rappresentino almeno il 10% del capitale, esprima voto contrario all'operazione.

Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi del paragrafo 7, la società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento.

7. INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, la società predispone ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento qui riportato come Allegato 4. Tale documento informativo è redatto anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno

unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 6.2.

Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata, per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Negli stessi termini sopra previsti, la società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti..

Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal paragrafo 7 della presente Procedura e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Contestualmente alla diffusione al pubblico, la società trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

La società, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 6.2 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento

informativo ai sensi di questo paragrafo;

d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dal paragrafo 5;

e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

8. COMUNICAZIONI E ATTESTAZIONI TENUTA ELENCO PARTI CORRELATE

Gli Amministratori ed i Sindaci di Gasplus e delle società controllate provvedono a dare tempestiva comunicazione al CCI, non appena ne vengano a conoscenza, in merito alla negoziazione in corso di Operazioni che vedano coinvolti essi stessi, i loro stretti familiari, i soggetti sottoposti al controllo ovvero alla influenza notevole degli Amministratori e Sindaci in questione e/o dei loro stretti familiari ovvero i soggetti in cui gli stessi Amministratori e Sindaci e/o i loro stretti familiari detengono, direttamente o indirettamente una quota significativa dei diritti di voto. L'informativa fornita al CCI esplicita la natura, i termini, l'origine e la portata degli interessi degli Amministratori e Sindaci in questione al compimento delle Operazioni.

Analoga comunicazione è effettuata dai dirigenti con responsabilità strategiche di Gasplus e delle società controllate in merito ad Operazioni in cui essi o Parti ad essi correlate siano coinvolti.

Il CCI si avvale della Segreteria Societaria per l'archiviazione delle segnalazioni ricevute.

La Segreteria Societaria è responsabile della tenuta dell'elenco delle Parti Correlate come individuate secondo quanto previsto al paragrafo 4 e dell'aggiornamento dello stesso sulla base delle informazioni ricevute.

La Segreteria Societaria provvede a trasmettere con periodicità semestrale il detto elenco alle Direzioni ed agli Amministratori Delegati delle controllate per l'applicazione della presente procedura.

9. VERIFICA ATTUAZIONE PROCEDURA

Il Responsabile dell'Internal Audit di Gas Plus verifica il rispetto e la corretta applicazione della presente procedura e riferisce in proposito al Consiglio di Amministrazione, al Comitato di Controllo ed al Collegio Sindacale di Gas Plus con periodicità almeno semestrale.

Allegato 1: OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE “ESCLUSE”

INFORMATIVA EX POST

- Società che ha posto in essere l’operazione: _____

- Parte correlata con cui è stata posta in essere l’operazione: _____

- Operazione rientrante nella tipologia individuata all’art. 5.1 della “Procedura operazioni con Parti correlate” (barrare la lettera che interessa):

(a) (b) (c) (d)

- Descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini temporali e condizioni economiche dell’operazione: _____

- Organo che ha deliberato/approvato l’operazione nell’ambito della Società che ha posto in essere l’operazione: _____

- Data della delibera/approvazione: _____

Luogo e data Timbro e firma del Responsabile

Allegato 2:DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate

Ai fini dell'articolo 3.1 della presente procedura valgono le seguenti definizioni:

Parti correlate

Un soggetto è parte correlata a una società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Operazioni con parti correlate

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Gas Plus (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate)) ed una o più parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

A titolo esemplificativo, si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate"

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" sono le seguenti.

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e compresi i componenti effettivi degli organi di controllo (collegio sindacale).

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Allegato 3: INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Sono considerate di maggiore rilevanza:

1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1, 2 e 3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Allegato 4: DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, “le società”) pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall’articolo 7 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all’operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell’operazione.

Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un’analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l’eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i soggetti che controllano l’emittente, le società controllate dall’emittente o soggette a comune controllo con quest’ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell’esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
- i termini e l’oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell’espletamento dell’incarico (ad esempio con riguardo all’accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;

- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.